



# Comune di Padova

## Settore Mobilità

### Ordinanza n. 2023/62/0464 del 25/05/2023

**Oggetto:** DISCIPLINA DELLE AREE PEDONALI SITUATE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL CENTRO STORICO

#### IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

#### **RICHIAMATE le ordinanze nn. :**

- 951/68375 del 26/10/1996 e s.m.i. – “Nuova disciplina della Zona Pedonale” (Liston);
- 1011/71562 del 5/12/1997 – “Istituzione di area pedonale nella seguente viabilità: via Guglielmo Oberdan, via Marsilio da Padova, via Sant’Andrea, vicolo Sant’Andrea e piazza Dei Frutti”;
- 424/51335 del 1/07/1998 – Istituzione di un’area pedonale nel tratto di via San Martino e Solferino compreso tra via Dei Soncin e via Dei Fabbri”;
- 747/94771 del 4/12/1998 – “Provvedimenti di viabilità in piazza Garibaldi”;
- 351/49709 del 2/06/1999 – “L’istituzione dell’area pedonale in via Roma, e ulteriori provvedimenti di viabilità”;
- 337/59664 del 23/05/2000 – “Provvedimenti di viabilità in piazza dei Frutti. Revoca ordinanza n. 71562 del 5-12-1997 (parte)”;
- 70/14504 del 4/02/2002 – “Istituzione di un’area pedonale in un tratto di via San Francesco, via del Santo e via degli Zabarella. Revoca parziale dell’ordinanza n. 115354 del 18/12/1999”;
- 266/66666 del 24/05/2002 – “Istituzione di un’area pedonale in via San Francesco, via Del Santo e via degli Zabarella. Integrazione dell’Ordinanza n. 14504 del 04/02/2002”;
- 184/86645 del 31/03/2004 – “Provvedimenti di viabilità nelle vie Andrea Memmo e Umberto I. Revoca ordinanze nn. 209573 del 13/10/2003, 224582 del 27/10/2003 e 250164 del 19/11/2003”;
- 621/238355 del 6/09/2007 – “Istituzione di un’area pedonale nel tratto di via Altinate compreso fra via degli Zabarella e via San Gaetano, nel tratto di via degli Zabarella compreso fra via San Biagio e via Altinate, via C. Cassan, via G. Anghinoni e nel tratto di via Eremitani compreso fra via Altinate ed il numero civ. 10 (ingresso garage) e modifiche della disciplina del traffico conseguenti”;
- 768/293392 del 30/10/2007 “Integrazione dell’ordinanza n. 621/238355 del 6/09/2007 “Istituzione di area pedonale nel tratto di via Altinate compreso fra via degli Zabarella e via San Gaetano, nel tratto di via degli Zabarella compreso fra via San Biagio e via Altinate, via C. Cassan, via G. Anghinoni e nel tratto di via Eremitani compreso fra via Altinate ed il numero civ. 10 (ingresso garage) e modifiche della disciplina del traffico conseguenti”. Modifica all’ordinanza n. 70/14504 del 4/02/2002 che ha istituito e disciplinato l’area pedonale di “Contrada Antenore”;
- 583/224686 del 25/08/2008 – “Provvedimenti di viabilità in via Daniele Manin. Revoca delle ordinanze n. 78/26539 del 30/01/2006, punti 5 e 6 e n. 268/101541 del 13/04/2007.”;
- 2011/76/0176 del 16/03/2011 – “Revisione parziale della disciplina di accesso dei veicoli commerciali alle aree pedonali. Revoca dell’ordinanza n. 779/292148 del 15/11/2010”;
- 2013/76/0206 del 17/04/2013 e s.m.i. – “Istituzione di un’area pedonale in via San Francesco, tratto compreso tra via G. Galilei e via Santa Sofia, ed in via Santa Sofia, tratto compreso tra via San Francesco e via della Pieve”;
- 2013/76/0305 del 23/05/2013 – “Estensione della Zona a Traffico Limitato ad un tratto di via Ospedale Civile e provvedimenti di viabilità correlati. Revoca del punto 8, lettera h), ed integrazione dell’Allegato 1 dell’ordinanza 83/38096 del 7/02/2008;

- 2013/76/0640 del 15/10/2013 – “Istituzione di una nuova area pedonale denominata “Eremitani” in via Porciglia e parte di piazza Eremitani”;
- 2014/76/0027 del 17/01/2014 – “Integrazione e modifica dell’ordinanza n. 640 del 15/10/2013 “Istituzione di una nuova area pedonale denominata “Eremitani” in via Porciglia e parte di piazza Eremitani.”;
- 2014/76/0821 del 09/12/2014 – “Integrazione ordinanze n. 49709 del 2/06/1999 “Istituzione dell’area pedonale in via Roma e ulteriori provvedimenti di viabilità” e n. 86645 del 31/03/2004 “Provvedimenti di viabilità nelle vie Andrea Memmo e Umberto I”;
- 2016/76/0085 del 17/02/2016 – “Integrazione dell’ordinanza n. 621/238355 del 6/09/2007 “Istituzione di un’area pedonale nel tratto di via Altinate compreso fra via degli Zabarella e via San Gaetano, nel tratto di via degli Zabarella compreso fra via San Biagio e via Altinate, via C. Cassan, via G. Anghinoni e nel tratto di via Eremitani compreso fra via Altinate ed il numero civ. 10 (ingresso garage) e modifiche della disciplina del traffico conseguenti”;
- 2023/62/0434 del 19/05/2023 - “Istituzione di un’area pedonale nelle “Piazze Centrali” e provvedimenti correlati”;

#### **RICHIAMATE** altresì:

- la delibera di C.C. n. 137 del 20/12/2001 che ha approvato il Piano Urbano della Mobilità (PUM) e che ha previsto un sistema di controllo elettronico con varchi in ingresso alla Zona a Traffico Limitato;
- la delibera di C.C. n. 12 del 11/02/2003 con cui è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
- la delibera di G.C. n. 17 del 14/01/2020 che ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Conferenza Metropolitana di Padova (Co.Me.Pa.);
- la delibera di G.C. n. 237 del 15/04/2003 avente per oggetto: la revisione e l’ampliamento delle aree pedonali, della Zona a Traffico Limitato, della Zona di Rilevanza Urbanistica con esigenze particolari di traffico (Zona R);
- la delibera di G.C. n. 757 del 06/10/2003, avente per oggetto l’estensione della Zona a Traffico Limitato in riviera dei Ponti Romani, Tito Livio e nelle vie situate a sud di contrada Antenore, con istituzione di un nuovo comparto denominato “Riviere”;
- la delibera di G.C. n. 860 del 07/12/2004 avente per oggetto l’estensione della Zona a Traffico Limitato a riviera Ruzante e Businello;
- la delibera di G.C. n. 473 del 28/06/2005 di estensione della Zona a Traffico Limitato comparto riviere a tutta via XX Settembre, Ponte S. Gregorio Barbarigo e Ponte Delle Torricelle, Vicolo dei Conti, nonché al Tratto di Riviera Mussato compreso tra via Dei Tadi e Corso Milano, n. 855 del 29/11/2005 che ha apportato integrazioni con precisazioni e chiarimenti alla delibera n. 473/2005;
- la delibera di G.C. n. 60 del 08/02/2005 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema integrato di controllo elettronico degli accessi alla ZTL del traffico pesante in alcune direttrici principali (n. 10 varchi rispettivamente in via Po, via Pontevigodarzere, via Guizza, Largo Europa, via del Santo, riviera Tito Livio, via Rialto, via S. Tomaso, via Vescovado e via Busonera);
- la delibera di G.C. n. 472 del 28/06/2005 con la quale è stata approvata una variante al progetto di cui sopra che sostituiva i n. 3 varchi di via S. Tomaso, via Rialto e riviera Tito Livio con un solo varco su Ponte San Gregorio Barbarigo a seguito dell’estensione della ZTL a via XX Settembre, tratto compreso tra via San Gregorio Barbarigo e via Roma;
- la delibera di G.C. n. 643 del 16/10/2007 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo che estendeva il sistema integrato di controllo degli accessi alla ZTL ad ulteriori n. 2 varchi (riv. Businello e via Vigonovese);
- la delibera di G.C. n. 775 del 23/12/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo che estendeva il sistema integrato di controllo degli accessi alla ZTL a n. 5 varchi (via Beato Pellegrino, pl. Stazione lato sud-est, pl. Stazione lato nord-ovest, Prato della Valle Nord, corso Vittorio Emanuele II);
- la delibera di G.C. n. 728 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto per la “Realizzazione del nuovo sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico” che prevedeva la realizzazione di due zone all’interno della ZTL “Zona A” e “Zona B” e l’installazione di n. 33 varchi di cui n. 11 varchi ZTL in ingresso (Vescovado, Vandelli, San Martino e Solferino, ponte Tadi (Mussato), piazza Capitaniato, Busonera, Largo Europa, San Francesco, Santo, Rialto, ponte S. Gregorio Barbarigo), n. 13 varchi ZTL in uscita (San Tomaso, Mussato<sup>2°</sup>, Tadi, Concariola, Dei Livello, Dante, Eremitani, S. Biagio, Battisti, Santa Sofia, San Francesco, Cappelli, Businello <sup>2°</sup>) e n. 9 varchi su corsia riservata

- (Ponti Romani, Emanuele Filiberto, Prato Valle Nord, Stazione nord-ovest, Stazione sud-est, Vigonovese, Garibaldi, Dante, Businello);
- successivamente si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla “Zona A” e alla “Zona B” della ZTL che hanno comportato la redazione del progetto “Realizzazione del nuovo sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico. Perizia di variante” che ha previsto la realizzazione di n. 6 varchi ZTL in ingresso (Vescovado, Mussato, Busonera, Largo Europa, Santo, Barbarigo), n. 13 varchi ZTL in uscita (San Tomaso, Mussato2°, Tadi, Concariola, Dei Livello, Dante, Eremitani, S. Biagio, Battisti, Santa Sofia, San Francesco, Cappelli, Businello 2°) e n. 13 varchi su corsia riservata (Ponti Romani, Emanuele Filiberto, Prato Valle Nord, Stazione nord-ovest, Stazione sud-est, Vigonovese, Garibaldi, Beato Pellegrino, Tommaseo nord, Cavazzana, Dante, Businello, Leopardi);

**VISTA** la delibera di G.C. n. 2023/0239 del 17/05/2023 che ha approvato modifiche alla disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, delle Aree Pedonali site all’interno della ZTL del Centro Storico e delle Corsie Riservate e il “Disciplinare per il rilascio dei Titoli Autorizzatori della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, delle Aree Pedonali site all’interno della ZTL del Centro Storico e delle Corsie Riservate”;

**VISTO** che con ordinanza n. 2023/62/0437 del 23/05/2023 è stata definita la disciplina della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico con controllo elettronico attraverso varchi in ingresso e in uscita;

**RITENUTO** di riunire in un unico provvedimento, sostitutivo dei precedenti nelle sole parti richiamate, la disciplina delle Aree Pedonali site all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, anche in funzione del conseguimento dell’obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

**CONSIDERATO** pertanto di aggiornare le Ordinanze delle Aree Pedonali indicate in premessa, intendendo con la presente abrogare solo le parti in contrasto con la presente Ordinanza;

**DATO ATTO** che si intende intervenire sulla vigente disciplina per migliorare l'attuale situazione di afflusso e presenza in sosta di veicoli non solo in Z.T.L. ma anche nell’Area Pedonale agevolando l’impatto delle operazioni di carico/scarico merci, durante l’intera giornata, allo scopo di salvaguardare anche la fruizione pedonale e la qualità dello spazio pubblico del Centro Storico;

**VISTI** il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità e alla parte sanzionatoria, espresso dal Comando della Polizia Locale con nota in data 19/05/2023, prot n. 232981 e successiva conferma;

**VISTI:**

- l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- l’art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

**ORDINA**  
**dal 29/05/2023**

1. la revoca, nei soli punti in contrasto con la presente, delle ordinanze 951/68375 del 26/10/1996 e s.m.i., 1011/71562 del 5/12/1997, 424/51335 del 1/07/1998, 747/94771 del 4/12/1998, 351/49709 del 2/06/1999, 337/59664 del 23/05/2000, 70/14504 del 4/02/2002, 266/66666 del 24/05/2002, 184/86645 del 31/03/2004, 621/238355 del 6/09/2007, 768/293392 del 30/10/2007, 583/224686 del 25/08/2008, 2011/76/0176 del 16/03/2011 al punto 2 periodo “dalle ore 4.00 alle ore 9.30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00”, 2013/76/0206 del 17/04/2013, 2013/76/0305 del 23/05/2013, 2013/76/0640 del 15/10/2013, 2014/76/0027

del 17/01/2014, 2014/76/0821 del 09/12/2014, 2016/76/0085 del 17/02/2016;

2. di consentire l'accesso all'area pedonale con transito nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico (Zona A e Zona B), senza rilascio di apposito Titolo Autorizzatorio con numero di targa registrato nell'apposita "lista bianca", anche a posteriori entro le 48 (quarantotto) ore successive al transito, o anche successivamente solo ed esclusivamente in caso di giustificato motivo e secondo le modalità fissate nel "Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzatori della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, delle Aree Pedonali site all'interno della ZTL del Centro Storico e delle Corsie Riservate", alle sotto indicate categorie di veicoli:
  - a) mezzi previsti dagli artt. 138 e 177 del Nuovo Codice della Strada;
  - b) autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti Privati di Vigilanza;
  - c) autoveicoli, non blindati, per uso speciale degli Istituti Privati di Vigilanza nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle 7:00 e al di fuori della predetta fascia oraria solo in caso di emergenza;
  - d) veicoli del Comune, di Aziende Concessionarie di servizio pubblico o di pubblica utilità per interventi urgenti in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
  - e) velocipedi con velocità a passo d'uomo (se non espressamente vietato o diversamente limitato), ad eccezione dell'area denominata "Liston" in cui è consentito il transito solo se condotti a mano, parcheggiati negli appositi spazi segnalati;
  - f) ciclomotori solo se condotti a mano e parcheggiati negli appositi spazi segnalati;
  - g) taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente purché di massa complessiva inferiore ai 3,5 t, ad eccezione di via Cavour, piazza Cavour, piazza Pedrocchi, via VIII Febbraio e piazzetta Garzeria;
  - h) autocarri a trazione esclusivamente elettrica con obbligo di esposizione, in posizione ben visibile, della carta di circolazione, anche in copia, sul cruscotto del mezzo, in caso di sosta, da cui si evinca la tipologia di alimentazione, eccetto che nelle aree pedonali delimitate da elementi fisici automatizzati negli orari di attivazione degli stessi;
  - i) autocarri a metano/GPL fino al 31/12/2025 con obbligo di esposizione, in posizione ben visibile, della carta di circolazione, anche in copia, sul cruscotto del mezzo, in caso di sosta, da cui si evinca la tipologia di alimentazione, eccetto che nelle aree pedonali, delimitate da elementi fisici automatizzati negli orari di attivazione degli stessi;
  - j) veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade, con limiti di peso di max 11 t e larghezza massima di m 2,50;
  - k) veicoli al servizio di persone con disabilità di cui all'art. 188 del C.d.S., eccetto che nelle aree pedonali delimitate da elementi fisici automatizzati negli orari di attivazione degli stessi. E' vietata la sosta sul "Liston" in via Roma e in via Umberto I° e sui piani rialzati delle Piazze Centrali;
  - l) veicoli del soccorso stradale di massa complessiva inferiore ai 3,5 t e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli;
  - m) veicoli per il trasporto delle merci in uso alla piattaforma logistica, che risultano chiaramente identificati da specifici pittogrammi riportati sulla carrozzeria.

Per le categorie di veicoli sopra indicate la registrazione dei dati dovrà essere effettuata secondo le modalità previste nel "Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzatori della ZTL, delle aree pedonali site all'interno della ZTL e delle corsie riservate". In caso di omessa registrazione del numero di targa i transiti vengono considerati abusivi;

3. di consentire l'accesso esclusivamente nell'area pedonale indicata nell'apposito titolo autorizzatorio, rilasciato secondo le modalità previste dal "Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzatori della ZTL, delle aree pedonali site all'interno della ZTL e delle corsie riservate", alle sotto indicate categorie di utenti, nel rispetto delle specifiche limitazioni e relativamente ad autovetture e autocarri come definiti all'art. 54 comma 1 del Codice della Strada lettere "a" e "d";

4. i titoli autorizzatori, esclusivamente in originale, dovranno essere esposti obbligatoriamente sul cruscotto del veicolo durante la sosta, ove consentita, in modo ben visibile;
5. categorie di utenti cui è possibile rilasciare apposito titolo autorizzatorio:
  - a) TITOLARI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE (TITOLO AUTORIZZATORIO TIPO 1 AREA PEDONALE DEMATERIALIZZATO)  
consentito il transito in ZTL e nell'area pedonale da e per il posto auto privato nonché l'apertura automatica dell'elemento fisico automatizzato di accesso alla relativa area pedonale, senza limite di orario. Vietata la sosta su suolo pubblico;
  - b) RESIDENTI ANAGRAFICI IN AREA PEDONALE PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA (TITOLO AUTORIZZATORIO TIPO 2)  
è consentito il transito solo all'interno della Zona a Traffico Limitato e la sosta esclusivamente negli spazi indicati della Zona a Traffico Limitato, senza diritto di riserva del posto auto, con possibilità di fruire degli spazi di sosta pubblici in base alla disponibilità e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada. Inoltre è consentita la sosta breve (massimo 30 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo) di cui al successivo pt. c);
  - c) RESIDENTI ANAGRAFICI IN AREA PEDONALE PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA ( TITOLO AUTORIZZATORIO TIPO 2 BIS AREA PEDONALE)  
consentito il transito da e per la propria residenza con possibilità di "sosta breve" (massimo 30 minuti con obbligo di indicare l'ora di arrivo) per operazioni di carico e scarico senza arrecare intralcio, anche al di fuori degli spazi, nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada, ad eccezione del "Liston", di via Roma e di via Umberto I° in cui il transito e la sosta breve sono consentiti da domenica a venerdì dalle ore 20:00 alle ore 10:00 del giorno successivo; è comunque esclusa l'intera giornata del sabato dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
  - d) AUTORIZZATI TEMPORANEI PER DIMOSTRATE ESIGENZE OPERATIVE (TITOLO AUTORIZZATORIO TEMPORANEO AREA PEDONALE)  
consentito il transito e la sosta secondo le prescrizioni di volta in volta riportate nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, per dimostrate esigenze operative, con validità massima di 6 (sei) mesi, rinnovabili secondo le modalità definite nella Sezione II^ del "Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzatori della ZTL del Centro Storico, delle Aree Pedonali site all'interno della ZTL del Centro Storico e delle Corsie Riservate".  
Il titolo autorizzatorio deve essere esposto sul cruscotto dell'abitacolo in modo ben visibile.  
In detta tipologia rientrano anche:
    - d1) il transito e la sosta per i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. esclusivamente per le operazioni di carico e scarico, di merci ingombranti e di peso tale da non consentire lo spostamento su carrelli o a mano, per il tempo strettamente necessario, dalle ore 5:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, di tutti i giorni. Sono esentati i veicoli utilizzati per allestire, approvvigionare e smontare il mercato di piazza delle Erbe, piazza Dei Frutti e piazza Dei Signori e degli esercizi commerciali di generi alimentari deperibili con sede nel Palazzo della Ragione privi di magazzino adatto allo stoccaggio dei prodotti deperibili e degli scarti derivanti dalle lavorazioni degli stessi in quanto già in possesso di altro titolo autorizzatorio;
    - d2) veicoli di massa a pieno carico compresa tra 3,5 t e 6 t trasportanti generi alimentari deperibili (compresi i surgelati), veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. utilizzati esclusivamente per effettuare traslochi, nonché i mezzi operativi che devono accedere ai cantieri, previa valutazione di volta in volta, da parte dell'ufficio competente del Settore Lavori Pubblici;
    - d3) veicoli a servizio delle manifestazioni autorizzate dal Comune di Padova esclusivamente per le operazioni di carico e scarico per l'allestimento e il disallestimento degli stand, anche al di fuori degli orari previsti al punto d1), per il tempo strettamente necessario, valutato caso per caso dall'ufficio competente che ne rilascia il titolo autorizzatorio con eventuali specifiche prescrizioni;

- d4) veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di farmaci urgenti;
  - d5) veicoli per il trasporto valori e preziosi tramite corrieri fiduciari;
  - d6) veicoli di proprietà delle Ditte con sede operativa all'interno dell'area pedonale per lo svolgimento di servizio di approvvigionamento e fornitura di cibi pronti e bevande a domicilio per eventi (catering), anche in deroga agli orari di cui al punto d1), previa valutazione di volta in volta da parte dell'ufficio competente;
  - d7) veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t utilizzati esclusivamente per traslochi, spurghi pozzi neri nonché i mezzi operativi che devono accedere ai cantieri, anche in deroga agli orari di cui al punto d1), previa valutazione di volta in volta da parte dell'ufficio competente;
  - d8) clienti di strutture ricettive;
6. nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenga con veicolo diverso da quello per cui è stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al precedente punto 5, lo stesso sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con regolarizzazione dell'avvenuto transito entro le 48 (quarantotto) ore successive al transito o anche successivamente solo ed esclusivamente in caso di giustificato motivo e secondo le modalità fissate nel "Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzatori della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, delle Aree Pedonali site all'interno della ZTL del Centro Storico e delle Corsie Riservate";
  7. la disciplina delle Aree Pedonali all'interno della ZTL del Centro Storico è in vigore tutti i giorni feriali e festivi con orario 00:00 – 24:00 ad eccezione di "Contrada Antenore" che è in vigore dalle ore 9:30 alle ore 24:00 e delle "Piazze Centrali" che è in vigore dal lunedì al venerdì dalle ore 21:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, sabato dalle ore 16:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, festivi dalle ore 9:00 alle ore 1:00 del giorno successivo;
  8. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h in tutta l'Area Pedonale e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 140 e 141 del C.d.S.;
  9. la sosta è consentita, qualora il titolo autorizzatorio lo permetta, e con le modalità nello stesso indicate;
  10. l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli privi di titolo autorizzatorio, o per mancata esposizione o per uso improprio dello stesso;
  11. per sosta operativa s'intende la sosta del veicolo con la presenza di personale impegnato in operazioni di carico/scarico per massimo 30 minuti con obbligo di indicare l'orario di arrivo;
  12. in casi di dimostrata necessità, per accertate esigenze operative, gli uffici competenti possono rilasciare titoli autorizzatori temporanei in deroga, previa verifica del possesso, da parte del richiedente, di tutte le altre eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all'attività da svolgere con le modalità indicate nel "Disciplinare per il rilascio dei Titoli Autorizzatori della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, delle Aree Pedonali site all'interno della ZTL del Centro Storico e delle Corsie Riservate";
  13. è consentita la circolazione ai veicoli autorizzati alle operazioni di allestimento, approvvigionamento e smontaggio del mercato di piazza delle Erbe, piazza dei Frutti e piazza Dei Signori e degli esercizi commerciali di generi alimentari deperibili con sede nel Palazzo della Ragione privi di magazzino adatto allo stoccaggio dei prodotti deperibili e degli scarti derivanti dalla lavorazione degli stessi, anche dall'area pedonale di Via Manin, nei seguenti orari 4:00 – 9:30, 12:30 – 16:00 e nei giorni di proseguimento pomeridiano del mercato dalle 19:00 alle 21:00;
  14. è consentito il transito nell'area pedonale di via S. Francesco ai residenti e titolari di posto auto, in possesso di titolo autorizzatorio ZTL tipo 1 e 2bis che devono accedere alle proprietà private all'interno dell'area pedonale e di coloro che devono accedere alle proprietà private delle vie Della Pieve, Santa Caterina e Santa Sofia (tratto compreso tra via C. Battisti e via Della Pieve);
  15. è consentito il transito nell'area pedonale di via Umberto I° ai residenti e titolari di posto auto, in possesso di titolo autorizzatorio ZTL tipo 1 e 2bis che devono accedere alle

proprietà private di via Dei Rogati;

16. la rimozione della catena posta in piazza Dei Frutti, in prossimità dell'incrocio con via S. Breda;
17. la chiusura al traffico veicolare di piazza dei Frutti, nel tratto compreso tra via Breda e via Oberdan, tutti i giorni dalle 0:00 alle ore 24:00 con circolazione consentita esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:
- a) i mezzi previsti dagli artt. 138 e 177 del Codice della Strada;
  - b) autoveicoli blindati per uso speciale degli istituti di vigilanza;
  - c) taxi e autoveicoli da noleggio con conducente per operazioni di servizio purché di massa complessiva inferiore ai 3,5 t;
  - d) velocipedi con velocità a passo d'uomo;
  - e) ciclomotori e motocicli solo se condotti a mano e parcheggiati esclusivamente negli appositi spazi;
  - f) veicoli del Comune, di Aziende di servizi pubblici o loro concessionari per interventi urgenti in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
  - g) veicoli di proprietà di residenti o altri titolari di diritti di proprietà per accedere esclusivamente ad un posto auto in area privata o per effettuare operazioni di carico scarico con sosta operativa (massimo 30 minuti con obbligo di indicare l'orario di arrivo);
  - h) veicoli degli operatori commerciali con attività all'interno dell'area indicata sopra in possesso di titolo autorizzatorio TIPO 4 negli orari consentiti ;
  - i) veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t. muniti di permesso provvisorio rilasciato dagli uffici competenti, per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, di merci ingombranti e di peso tale da non consentire lo spostamento su carrelli o a mano, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni;
  - j) veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. muniti di permesso provvisorio rilasciato dal Settore Lavori Pubblici per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, di merci ingombranti e di peso tale da non consentire lo spostamento su carrelli o a mano, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni;
  - k) veicoli degli operatori del mercato con il banco posizionato all'interno dell'area sopra indicata, negli orari consentiti;
18. la modifica dell'orario di vigenza dell'area pedonale di via Daniele Manin, tratto compreso tra via Monte di Pietà e via A. Gritti, con i seguenti orari:
- feriali e festivi 0:00 – 24:00;
- con attivazione dell'elemento fisico automatizzato posto in prossimità dell'incrocio con via Monte di Pietà, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e dalle ore 21:00 alle ore 1:00 del giorno successivo;
19. la disattivazione degli elementi fisici automatizzati posti a delimitazione di alcune aree pedonali nelle fasce orarie di carico/scarico, rendendo compatibili gli orari propri di ogni singola area con le nuove fasce orarie evidenziate al precedente punto 5), lettera "d2";
20. al Settore Polizia Locale compete l'attività di controllo finalizzata alla verifica del regolare utilizzo dei titoli autorizzatori. Nel caso di accertato o sospettato irregolare utilizzo del titolo autorizzatorio la Polizia Locale segnala il fatto all'Ufficio ZTL che provvederà alle verifiche e ai conseguenti adempimenti. In caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del titolo autorizzatorio, l'interessato dovrà darne comunicazione all'Ufficio ZTL, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti conseguenti. L'Ufficio ZTL effettua periodicamente dei controlli a campione per verificare la permanenza dei requisiti.
- Nel caso venga accertata la perdita di uno o più requisiti, gli organi preposti al controllo provvederanno a richiedere ai titolari la restituzione del titolo autorizzatorio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
- Nel caso venga accertato dagli organi preposti al controllo l'utilizzo del titolo autorizzatorio su un veicolo diverso da quello riportato sul titolo autorizzatorio stesso o il suo utilizzo in condizioni diverse da quelle che ne hanno generato il rilascio, il titolo autorizzatorio, se possibile, verrà immediatamente ritirato. In caso di impossibilità di ritiro immediato del titolo autorizzatorio, l'Ufficio ZTL provvederà, su segnalazione degli organi di controllo, a

richiedere agli intestatari la restituzione del titolo autorizzatorio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.

Contestualmente all'accertamento della perdita dei requisiti o di abusi nell'utilizzo del titolo autorizzatorio, l'Ufficio ZTL provvederà all'immediata cessazione del titolo stesso.

Le modalità di regolarizzazione di eventuali transiti e/o soste rilevati come abusivi a seguito di meri errori materiali da parte di aventi titolo per l'accesso in area pedonale sono regolamentate dal "Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzatori della ZTL, delle Aree Pedonali site all'interno della ZTL e delle Corsie Riservate";

21. il rispetto della presente ordinanza a tutti gli utenti della strada;
22. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

L'allegato 1 costituisce parte integrante della presente ordinanza.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

25/05/2023

Il Capo Settore  
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa